

# REGOLAMENTO DELLA COLLANA DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

## **Articolo 1**

1. La collana ospita:

- a) Lavori monografici e opere collettanee coerenti con il progetto culturale del Dipartimento, di cui siano autori professori e ricercatori del Dipartimento, borsisti post-doc, dottori e assegnisti di ricerca;
- b) atti di Convegni o seminari promossi o patrocinati dal Dipartimento di Giurisprudenza o tenutisi presso il medesimo o presso altre sedi universitarie italiane o straniere.

## **Articolo 2**

1. La Collana è diretta dal Direttore *pro tempore* del Dipartimento di Giurisprudenza.
2. È istituito un Comitato Scientifico composto da dodici componenti compreso il Direttore, designati dal Consiglio di Dipartimento, in modo da consentire la più ampia presenza dei settori scientifico disciplinari concorrenti all'offerta formativa dei Corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza e da assicurare comunque la presenza di un docente per ciascuno dei settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti dei Corsi di studio, tenuto conto dell'area di appartenenza del Direttore. La designazione dei componenti il Comitato Scientifico, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella prima riunione successiva alla data di approvazione del presente regolamento, avviene scegliendo fra i docenti non inattivi e sulla base di criteri di rotazione all'interno dei rispetti settori scientifico-disciplinari.
3. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e viene rinnovato dal Consiglio di Dipartimento, che delibera nella sua prima riunione successiva alla scadenza.
4. Qualora, durante il triennio, un componente del Comitato Scientifico cessa dalla carica, viene sostituito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, dal Consiglio di Dipartimento, che delibera nella sua prima riunione successiva alla cessazione del componente dalla carica. Il componente subentrante rimane in carica per la durata residua del triennio.

## **Articolo 3**

1. La proposta di pubblicazione va presentata dall'autore o dal curatore al Direttore del Dipartimento, corredata dal testo pronto per la pubblicazione. Il Direttore trasmette la proposta al Comitato Scientifico, il quale accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 e, nel caso di opera rientrante tra quelle di cui al punto a) del medesimo articolo, individua due revisori indipendenti in base alle competenze per materia, ai quali rimettere la valutazione della stessa. I revisori trasmettono le loro valutazioni al Comitato Scientifico entro un termine massimo di due mesi dalla ricezione del file dell'opera o entro il diverso termine assegnato dal Comitato Scientifico.
2. La pubblicazione di un lavoro nella Collana è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Comitato Scientifico accompagnata da una sua relazione e corredata, nel caso delle opere di cui al punto a) dell'art. 1, dal giudizio favorevole di due revisori indipendenti. In caso di giudizi difformi dei due revisori, la decisione in ordine alla proposta di pubblicazione viene assunta dal Comitato Scientifico, il quale può preventivamente trasmettere all'autore o al curatore eventuali osservazioni sull'opera formulate dai revisori in vista di una eventuale revisione o integrazione del lavoro.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Comitato scientifico approva un elenco di revisori composto da docenti in discipline di base e caratterizzanti dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento, anche stranieri, nel numero di almeno quattro per settore scientifico-disciplinare, anche sulla base delle indicazioni fornite dai docenti del Dipartimento, corredate dalla dichiarazione di disponibilità degli interessati.
4. L'elenco è sottoposto ad aggiornamento ogni tre anni, salve le sostituzioni in caso di sopravvenuta indisponibilità di alcuni dei soggetti che vi sono inclusi ovvero nel caso in cui il revisore abbia ripetutamente ostacolato il regolare svolgimento della procedura di revisione, non accettando di valutare i prodotti scientifici

assegnati o provvedendovi con ritardo rispetto al termine di due mesi dalla ricezione dell'opera da valutare o dal diverso termine assegnato.

5. Possono essere nominati revisori i professori ordinari di ruolo presso Università italiane o straniere, in servizio o in quiescenza.

6. Il sistema di revisione è caratterizzato dall'anonimato e pertanto l'opera da pubblicare è preventivamente trasmessa dal Comitato Scientifico in forma anonima ai revisori competenti per materia, che rimangono parimenti anonimi.

7. Nella prima applicazione del presente regolamento, l'elenco dei revisori di cui al comma 3 è approvato dal Comitato Scientifico entro quarantacinque giorni dall'insediamento.

8. Ove ritenuto opportuno, il Comitato Scientifico può scegliere di affidare la revisione anche a studiosi non compresi nell'elenco di cui al superiore comma 3, tenendo conto delle loro competenze in relazione agli argomenti trattati nelle opere da sottoporre a valutazione.

#### **Articolo 4**

1. Su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'erogazione di un contributo finanziario a carico del Dipartimento per la pubblicazione nella Collana delle opere di borsisti post-doc, assegnisti e dottori di ricerca, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e contabilità e in presenza della relativa disponibilità finanziaria sui fondi assegnati dall'Ateneo ovvero su entrate diverse da quelle derivanti da trasferimenti da parte dell'Ateneo.

#### **Articolo 5**

1. Il Direttore del Dipartimento, munito delle necessarie autorizzazioni, stipula con case editrici nazionali o internazionali apposita convenzione per la pubblicazione dei volumi della collana.